

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 23/07/2009 n. 110/2009

d.lgs 163/06 Articoli 126 - Codici 126.1

Nelle fattispecie in cui si sia verificato un anomalo andamento dei lavori l'appaltatore non può, proprio per l'impossibilità di programmare adeguatamente la progressione dei lavori, utilizzare nelle forzate sospensioni della produzione, la propria forza lavoro e le proprie attrezzature in altra opera, dovendola mantenere comunque a disposizione del cantiere. Si realizza pertanto il diritto dell'appaltatore alla rifusione del mancato utile atteso che, ove la sospensione o il rallentamento dei lavori fossero mancati, l'impresa secondo ragionevole previsione avrebbe realizzato utili, impiegando capitali e mezzi in altri appalti. Vieppiù in caso di anomalo andamento dei lavori va riconosciuto all'appaltatore il ristoro dei danni derivanti dall'incremento dei costi elementari di costruzione sostenuti successivamente alla data di prevista ultimazione contrattuale.